

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1853 del 27/03/2025
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 103 DEL 11/01/2017, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART.6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA UNIDIAMANT S.R.L. PER L'ATTIVITÀ: FABBRICAZIONE DISCHI DIAMANTATI SVOLTA IN COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO (PC), VIA PANNI N. 9
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1885 del 26/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventisette MARZO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 103 DEL 11/01/2017, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART.6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA UNIDIAMANT S.R.L. PER L'ATTIVITÀ: FABBRICAZIONE DISCHI DIAMANTATI SVOLTA IN COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO (PC), VIA PANNI N. 9

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 103 del 11/01/2017, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con Provvedimento conclusivo prot. n. 599 del 19/01/2017, per l'attività di *"fabbricazione dischi diamantati"* svolta dalla ditta UNIDIAMANT S.R.L. (C.F. 01382300331) nello stabilimento sito in Carpaneto Piacentino (PC), via Panni n. 9 Loc. Abbondanza, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

VISTA l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata dalla ditta UNIDIAMANT S.R.L. (C.F. 01382300331) in data 30/12/2024 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 235103, relativamente al titolo ambientale *"autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06"*;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante *"Norme in materia ambientale"*, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

RICHIAMATA altresì la nota n. 214554.22 del 22.11.2024 del MASE con la quale il ministero ha precisato, in merito alla scadenza del 1/01/2025 stabilita dall'art. 3 del D.Lgs. 102/20, quanto segue:

"L'articolo 3, commi 3 e 7, del Dlgs 102/2020 prevede che i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore di tale decreto, in cui sono utilizzate sostanze o miscele "classificate", devono: 1) inviare all'autorità competente, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso decreto 102/2020, la relazione prevista dall'articolo 271, comma 7bis, del Dlgs 152/2006, 2) presentare una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 oppure entro la data precedente indicata dall'autorità competente alla luce della relazione inviata.

Tale norma deve essere letta, come è logico, alla luce dell'articolo 271, comma 7bis, del Dlgs 152/2006, dal quale risulta che: 1) la relazione in esame valuta la disponibilità di alternative, considera i rischi e verifica la fattibilità tecnica e economica della sostituzione delle sostanze, 2) la relazione ha la finalità di permettere all'autorità competente di valutare se vi sono i presupposti per richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

In tale quadro normativo, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del Dlgs 102/2020, in cui sono utilizzate sostanze o miscele "classificate", sono tenuti a presentare la domanda di autorizzazione in esame nel caso in cui l'autorità competente, alla luce della relazione ricevuta, lo abbia richiesto";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- ARPAE SAC, con nota prot. n. 9541 del 17/01/2025, ha dato comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/1990, comunicando, altresì, di ritenere la modifica proposta, relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera", come "non sostanziale", non avendo l'esame della documentazione prodotta evidenziato variazioni sostanziali rispetto alla situazione autorizzata, e avendo il proponente giustificato, per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, la non fattibilità tecnica ed economica di alternative alle sostanze o miscele "classificate" in uso presso lo stabilimento;
- la ditta ha trasmesso documentazione integrativa, acquisita agli atti prot. n. 31099 del 18/02/2025;

RILEVATO che dall'istruttoria condotta dall'Unità "Emissioni in atmosfera" di questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 10 del 20/03/2025 Sinadoc 1130/2025), risulta che:

- i. in relazione alle disposizioni del comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, il proponente giustifica l'assenza tecnica ed economica di alternative alle sostanze/miscele classificate, precisando che, al momento, non sono disponibili prodotti meno pericolosi che possano sostituire la polvere di cobalto e che, soprattutto, garantiscano la stessa qualità del prodotto finito;
- ii. tenuto conto della scadenza disposta dal medesimo comma 7-bis ("*Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze*") e di quanto precisato dal MASE con la sopra richiamata nota n. 214554.22 del 22.11.2024, si ritiene opportuno stabilire una data certa per la presentazione di quanto richiesto dalla normativa in parola, inserendo in AUA un'apposita prescrizione;

DATO atto che nell'ambito del procedimento di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- il Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza, con nota del 5/03/2025, prot. n. 42026, ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale per la matrice emissioni in atmosfera;

CONSIDERATO inoltre che il Comune di Carpaneto Piacentino non ha comunicato, nei termini di cui all'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06, il parere di competenza in ordine all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

VERIFICATO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, che la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti, che possa essere aggiornato il titolo ambientale richiesto nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA (modifica non sostanziale), che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** adottata con Determinazione Dirigenziale n. 103 del 11/01/2017 e rilasciata con Provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione Valnure e Valchero prot. n. 599 del 19/01/2017, alla ditta UNIDIAMANT S.R.L. (C.F. 01382300331), avente sede legale in Carpaneto Piacentino, via Panni n. 9, per l'attività di "*fabbricazione dischi diamantati*" svolta nello stabilimento sito in comune di Carpaneto Piacentino, via Panni n. 9, modificando il punto 2. del dispositivo, integrando le prescrizioni con la seguente:

“r) ai fini di quanto stabilito dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, il quale prevede che *“Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze”*, si ritiene di indicare la data fissata per la scadenza della presentazione della relazione prevista dal comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs. 102/2020 (ossia il 28/08/2021), quale data di riferimento a partire dalla quale calcolare i predetti cinque anni: la prossima relazione dovrà pertanto essere inviata al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza **entro il 28/08/2026**, fermo restando quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 7-bis richiamato (*“In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo”*);

2. DI DARE ATTO che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 103 del 11/01/2017, poi ricompresa nel Provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione Valnure e Valchero prot. n. 599 del 19/01/2017, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento
- il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del provvedimento ex art 2 c.1 lett.a) del DPR 59/2013, che dovrà essere inviato oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte del SUAP dell'Unione Valnure e Valchero prot. n. 599 del 19/01/2017;

3. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

4. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza");

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.